



COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

ORDINANZA N. GEN.	17
ORDINANZA N. CAT.	9
Data:	04/05/2020
SINDACO	

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno QUATTRO del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

VERGANI MARIAGRAZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
**MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

Art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL SINDACO

anche in qualità di Autorità di Protezione civile

ATTESO lo stato emergenziale determinato dal diffondersi del Virus Covid-19, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ed alle conseguenti Ordinanze attuative di Protezione civile, nonché al Decreto legge del 25/03/2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed a tutte le altre disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia;

VISTO da ultimo il DPCM del 26.04.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto legislativo 02/01/2018 n° 1 “Codice della protezione civile” ed in particolare l'art. 12, relativo alle Funzioni dei Comuni e del Sindaco quale Autorità territoriale di protezione civile;

VISTE altresì i regolamenti e le disposizioni regionali in materia di Protezione Civile;

DATO ATTO che è necessario intervenire con disposizioni di dettaglio al fine di garantire la corretta ed adeguata applicazione delle disposizioni governative di cui al sopracitato DPCM alla realtà locale, ponendo come fondanti i seguenti principi:

1. proseguire nella campagna di informazione e promozione delle “misure igienico sanitarie” di cui all'allegato 4 al DPCM 26.04.2020;
2. evitare in qualsiasi modo il formarsi di assembramenti, anche con limitazione di accesso a spazi pubblici;
3. secondo il principio di cui al precedente punto 2, garantire nel contempo l'accessibilità in sicurezza a servizi essenziali in fatto di igiene e salute pubblica come quelli della piattaforma ecologica, di approvvigionamento alimentare come quelli dei mercati all'aperto, di salute psicofisica come l'accesso ai parchi, di conforto psicologico per i congiunti dei defunti presso i cimiteri cittadini e di svolgimento dei funerali;

CONSIDERATA nel contempo la necessità di disciplinare in maniera più rigorosa e stringente alcune fattispecie a ragione del permanere della situazione di emergenza sanitaria, negli ambiti di manovra espressamente riservati alla competenza sindacale e comunque non in contrasto con le misure sovraordinate;

VISTO l'art. 50 comma 5 del Testo unico degli enti locali d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi;

VISTI gli artt. 118 e 119 della Costituzione;

ORDINA

A far data del 04.05.2020 e fino al 17.05.2020, fatte salve diverse future determinazioni o restrizioni:

LA CHIUSURA, con divieto di accesso a chiunque di tutti i **PARCHI PUBBLICI CITTADINI** recintati o non recintati (ad eccezione della pista ciclabile), nonché dell'area cani.

Fanno eccezione:

- il parco di Villa Camozzi, che sarà accessibile tutti giorni, a partire dal 07.05.2020, dalle ore 10.00 alle 19.00;
- il parco di Via della Conciliazione, che sarà accessibile tutti giorni, a partire dal 07.05.2020, mediante un varco di ingresso ed un varco di uscita da via Conciliazione, dalle ore 10.00 alle 19.00.

L'accesso ai parchi potrà avvenire con le seguenti regole:

1. è vietato l'accesso alle aree destinate al gioco dei bambini per effetto del divieto imposto dall'ultimo periodo dell'art. 1 c. 1 lett. e) del DPCM 26.04.2020;
2. ingresso singolarmente o con accompagnatori per i minori e le persone non completamente autosufficienti;
3. dotazione di mascherina e guanti;
4. divieto assoluto di assembramenti; divieto di sosta su panchine e tavoli a più di una persona; divieto di attività ludiche e utilizzo di attrezzature per il gioco (calcio, basket, pallavolo ecc.);
5. osservanza della distanza interpersonale di minimo di 2 metri;
6. chiusura dei servizi igienici;
7. il personale addetto, o la forza pubblica, o i volontari incaricati, potranno rilevare la temperatura corporea e contingentare gli ingressi nei casi ritenuti necessari. Nel caso in cui la temperatura corporea dovesse risultare superiore a 37,5° C sarà inibito l'ingresso;
8. che l'accesso ai parchi sarà consentito da un solo varco che potrà essere presidiato dalla Polizia Locale e/o da un volontario della Protezione Civile.

L'APERTURA del **CIMITERO** da martedì a domenica, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, per consentire la visita dei congiunti dei defunti, con le seguenti regole:

1. ingresso individuale ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
2. si raccomanda l'accesso non superiore a due volte alla settimana;
3. obbligo di dotazione di mascherina e guanti;
4. divieto assoluto di assembramenti;
5. distanza interpersonale di minimo 2 metri;
6. chiusura dei servizi igienici;
7. il personale addetto, o la forza pubblica, o i volontari incaricati, potranno rilevare la temperatura corporea e contingentare gli ingressi nei casi ritenuti necessari. Nel caso in cui la temperatura corporea dovesse risultare superiore a 37,5° C sarà inibito l'ingresso.

L'APERTURA della **PIATTAFORMA ECOLOGICA**, nei consueti orari di apertura, con le seguenti regole:

1. massimo una persona per auto o mezzo;
2. massimo due ingressi in contemporanea nella piattaforma;
3. obbligo di dotazione di mascherina e guanti;
4. divieto assoluto di assembramenti;
5. distanza interpersonale di minimo 2 metri;
6. sanificazione delle mani prima di entrare e uscire dalla piattaforma;
7. divieto di toccare manufatti o attrezzature;
8. il personale addetto, o la forza pubblica, o i volontari incaricati, potranno rilevare la temperatura corporea e contingentare gli ingressi nei casi ritenuti necessari. Nel caso in cui la temperatura corporea dovesse risultare superiore a 37,5° C sarà inibito l'ingresso.

L'APERTURA del MERCATO settimanale secondo le disposizioni contenute nell'Ordinanza regionale 532/2020 e s.m.i. e nelle direttive disposte della struttura organizzativa comunale cui compete l'organizzazione, la gestione e la vigilanza, anche secondo le seguenti ulteriori disposizioni:

1. la riapertura del mercato comunale del venerdì, nell'area di parcheggio di via Matteotti, limitatamente alla sola vendita di prodotti alimentari;
2. la delimitazione dell'intero perimetro con transenne e nastro bicolore;
3. l'istituzione di un solo varco di ingresso e di un solo varco di uscita sulla via Matteotti, debitamente segnalate;
4. mantenere il distanziamento di almeno tre metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
5. per ogni singolo posteggio la presenza di massimo due operatori con l'obbligo di utilizzo di mascherina a copertura di naso e bocca, guanti e soluzione idroalcolica da utilizzare ogni volta che vengano maneggiate banconote o monete
6. l'operatore di mercato, il quale non dispone di una vetrina o di una protezione dei propri prodotti, debba predisporre un "box di attesa" per gli utenti in coda, tale da garantire una distanza minima di un metro tra la merce e la clientela;
7. la Polizia Locale disporrà una nuova e temporanea assegnazione dei posteggi;
8. il personale addetto, o la forza pubblica, o i volontari incaricati, potranno rilevare la temperatura corporea e contingentare gli ingressi nei casi ritenuti necessari. Nel caso in cui la temperatura corporea dovesse risultare superiore a 37,5° C sarà inibito l'ingresso;
9. sarà consentito l'ingresso nell'area mercato solo agli utenti provvisti di mascherina e guanti;
10. che la presenza massima contemporanea di persone all'interno dell'area mercato è fissata al doppio del numero dei posteggi effettivamente occupati;
11. all'interno dell'area mercato sarà obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di sicurezza.

DISPONE

Alla Polizia Locale per tutta la durata dell'emergenza, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 1 lett. d) del DPCM 26.04.2020, di promuovere la diffusione delle informazioni sull'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitarie in tutte le attività svolte sul territorio, con particolare riferimento agli esercizi commerciali e ai luoghi di assembramento;

COMUNICA

- i trasgressori saranno sanzionati con una multa da €. 25,00 a €. 500,00 euro nonché denunciati all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- che la Polizia Locale è incaricato di fare esattamente osservare la presente ordinanza;
- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 7 agosto 1990 nr. 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg. dalla notificazione, ricorso al Prefetto di Bergamo (D.P.R. 24.11.71 nr. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al T.A.R. di Brescia, nel termine di 60 gg. dalla notificazione (L. 06.12.71, nr. 1034);

DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio;

La trasmissione di copia della presente ordinanza alla **Prefettura di Bergamo** – Via Tasso – Bergamo.

Ranica, 04.05.2020

Il Sindaco
Mariagrazia Vergani